

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIAN DIGITAL HUB ASSOCIATION"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di agosto alle ore dieci e minuti trenta.

(6 agosto 2021 h. 10:30)

In Frosinone, nel mio studio in Via Vittorio Gassman, n. 6.
su richiesta

dell'Associazione "ITALIAN DIGITAL HUB ASSOCIATION", con denominazione abbreviata "IDH", con sede in Roma, Via Gregoriana n. 34, avente codice fiscale 96470530583.

Io sottoscritto Avv. Arnaldo Parisella, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, mi sono trovato per assistere elevandone verbale ove sopra all'assemblea dell'Associazione richiedente, convocata ai in questo luogo, giorno ed ora, in modo aformale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasformazione dell'Associazione in Fondazione di Partecipazione;
2. Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore;
3. Mandato al Consiglio Direttivo per la verifica dei presupposti e determina per l'iscrizione al RUNTS.

È PRESENTE

- **PIMPINELLA MARTINO**, nato a Minturno il 15 gennaio 1966, residente ad Albano Laziale, Via Tangenziale n. 3, codice fiscale PMP MTN 66A15 F224K, domiciliato per la carica ove sopra, quale Presidente della Associazione richiedente.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assunta la presidenza,

CONSTATA E DÀ ATTO

a) che sono presenti tutti gli Associati in persona di:

- sé medesimo;
- di Pimpinella Kevin, nato a Formia il 26 aprile 1998, ivi residente in via Condotto n. 113, codice fiscale PMP KVN 98D26 D708N;
- di Rossetti Francesca, nata a Rimini il 7 marzo 1975, residente a Riccione, Viale Minzoni Don Giovanni n. 3, codice fiscale RSS FNC 75C47 H294N, giuste deleghe conservate agli atti dell'Associazione;

b) che è presente il Consiglio Direttivo nella persona di sé medesimo quale Presidente.

Conseguentemente, il Presidente,


DÀ ATTO E DICHIARA

- i) che si è accertato della identità e legittimazione di tutti i partecipanti;
- ii) che la presente assemblea risulta validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

* * *

Il Presidente, quindi, rivolge i propri saluti a tutti i partecipanti ed introduce la trattazione **di tutti i punti** all'ordine del giorno su cui l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, stante la stretta connessione tra gli stessi.

Esponde quindi le ragioni che giustificano la trasformazione in fondazione di partecipazione, evidenziando come il nuovo assetto strutturale proposto ap-



Registrato a Frosinone il

11/8/2021

al n. 6509 Serie II

paia più coerente e congeniale con gli scopi e con l'attività dell'ente medesimo.

In tale prospettiva – prosegue il Presidente – diviene centrale adattare lo Statuto alla nuova disciplina in punto di Codice del Terzo Settore, così da consentire alla Fondazione stessa, over ritenuto opportuno se non necessario, giusta determina del Consiglio Direttivo, procedere in futuro alla iscrizione nel relativo Registro.

Il Presidente pone quindi in votazione il nuovo testo di Statuto Sociale composto di 38 (trentotto) articoli.

L'assemblea, udita l'esposizione, con voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso, all'unanimità

DELIBERA:

I)

- di trasformare l'Associazione "ITALIAN DIGITAL HUB ASSOCIATION" in Fondazione di partecipazione, sotto la nuova denominazione: "ITALIAN DIGITAL HUB FOUNDATION";

II)

- di adottare sin d'ora conseguentemente il nuovo testo di Statuto aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

III)

- di dare mandato al Consiglio Direttivo per valutare l'opportunità della iscrizione della Fondazione nel RUNTS ed in caso di valutazione positiva da adottarsi con apposita determina in forma notarile, curare tutti gli adempimenti necessari per ottenere l'iscrizione della Fondazione al detto RUNTS, e ciò nei tempi e con le modalità ritenute necessarie e/o anche solo opportune nell'interesse della Fondazione medesima.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore undici e minuti venti, coincidenti con l'orario di sottoscrizione del presente atto.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale, in Assemblea, ho dato lettura al Comparente che da me personalmente interpellato lo ha in tutto confermato.


Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa sei pagine compresa la presente fin qui di fogli due.

F.TO: MARTINO PIMPINELLA

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

STATUTO DELLA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"ITALIAN DIGITAL HUB FOUNDATION"

* * *



ART. 1 – Denominazione

È costituita fra società e persone fisiche, ai sensi degli artt.14 e segg. del Codice civile, una Fondazione di Partecipazione senza scopo di lucro denominata: "ITALIAN DIGITAL HUB FOUNDATION", la quale potrà operare anche sotto la denominazione abbreviata "IDH".

ART. 2 –Sede

La Fondazione ha sede legale nel comune di Roma e potrà istituire, anche all'estero, sezioni, uffici e rappresentanze. È prevista l'istituzione di delegazioni dotate di una propria limitata autonomia site in ogni capoluogo di provincia. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede legale all'interno del comune di Roma, nonché di istituire dipendenze o sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana, Comunità Europea e Internazionale.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

ART. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 4 – Scopo Sociale e Attività

La Fondazione ha per scopo l'assunzione della rappresentanza degli interessi degli associati in Italia ed all'estero di fronte ad amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, associazioni di imprenditori, organizzazioni economiche e sociali ed a qualsiasi altra società, associazione, ente soggetto pubblico o privato al fine di collaborare alla soluzione dei problemi del settore, effettuare analisi e studi di settore e curare la tutela degli associati.

La Fondazione persegue lo scopo di promuovere e valorizzare le esperienze e le competenze maturate in ambito digitale, promuovendo la formazione digitale, finanziaria e tecnologica, l'educazione finanziaria e l'inclusione digitale (a titolo esemplificativo e non esaustivo per e-commerce, data analytics, cybersecurity, blockchain, intelligenza artificiale, biometria, digital transformation, robotica), regolamentare e l'innovazione tecnologica e di svilupparle con la finalità di affiancare e supportare imprese, istituzioni, associazioni, enti, università e centri di ricerca, professionisti per lo sviluppo dell'economia del sistema paese.

A tal fine, per realizzare i propri scopi la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuove il coordinamento e la partecipazione di imprese e d'enti ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei per l'innovazione;
- b) valorizza le aggregazioni dei propri associati e l'approfondimento di tematiche settoriali;
- c) favorisce la conoscenza di mercati nazionali e internazionali e l'accompagnamento dei propri associati nel cambiamento necessario per affrontarli;

- d) Stimola e assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti pubblici nazionali;
- e) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi funzionali all'accelerazione di imprese innovative con sede nel territorio della repubblica e nei contesti internazionali;
- f) supporta, anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti economici operanti nell'ambito del territorio dello Stato, in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti;
- g) promuove una rete di servizi utili all'attività dei propri associati, quali strumenti fondamentali per lo sviluppo associativo. Per la gestione ed erogazione di tali servizi, la Fondazione potrà stipulare convenzioni con altri enti e/o società;
- h) favorire lo sviluppo delle imprese, opere sociali, attività professionali e associative e di ogni altra iniziativa intrapresa dai propri associati.
- i) lo svolgimento di attività di ricerca, assistenza, divulgazione nel settore ove operano gli associati nelle forme a tal fine ritenute più idonee e così attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazioni, la pubblicazione di studi e materiali, nelle forme ritenute a tal fine più idonee e così anche attraverso l'organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la pubblicazione di studi e materiali, l'organizzazione di gruppi di lavoro, la prestazione di attività di consulenza. Organizza eventi, incontri formativi, conversazioni imprenditoriali ed ogni altro momento di incontro e di lavoro utile a favorire relazioni positive tra i propri associati.

Per la realizzazione dello scopo, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale di cui al presente articolo, gli Associati propongono di fornire risorse alla Fondazione anche a fronte di accordi programmatici stipulati dagli Associati stessi con le Istituzioni ovvero da queste ultime direttamente con la Fondazione. Tali risorse, essenziali per la realizzazione dello scopo della Fondazione, contribuiscono a formarne il patrimonio.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi sopra individuati.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano nell'ambito del territorio della Repubblica e in contesti internazionali di sua competenza.

La Fondazione potrà compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi così pure aderire ad associazioni organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedono l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.

La Fondazione può rappresentare i propri associati presso Istituzioni nazionali e internazionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mu-


- tui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d) partecipare e/o costituire associazioni, enti, società di servizi ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzi detti;
 - e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
 - f) stipulare convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati al fine di fornire loro, dietro versamento di un corrispettivo, i servizi informativi della Fondazione;
 - g) aderire in qualità di socio ad altre associazioni, enti, organismi nazionali e internazionali e/o promuovere comitati e fondazioni, nonché detenere partecipazioni in società di capitali.

La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.

ART. 5 – Patrimonio e Fondo comune

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) da quote e contributi degli Associati, ivi compreso quello dei Fondatori;
- b) da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di eventi, corsi e seminari;
- c) da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e/o pubblici, di istituzioni pubbliche, associazioni private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) da proventi dallo svolgimento di servizi a favore degli Associati e a terzi;
- f) da erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) da altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale;
- i) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone;
- j) dalle eccedenze attive della gestione;
- k) da tutti i contributi e i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- l) da ogni altra entrata derivante da prestazioni ed erogazioni di servizi quali consulenza, formazione, analisi e valutazioni economico finanziarie, organizzazione di eventi e/o seminari sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- m) dai proventi derivanti dalla vendita di opere realizzate e pubblicate direttamente dalla Fondazione e/o da terzi editori;



- n) da sponsorizzazioni provenienti dagli associati e/o da terzi.
- o) da prestazione di attività di consulenza;
- p) da proventi derivanti da svolgimento dell'attività istituzionale;
- q) da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita della Fondazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 6 – Membri della Fondazione

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire, oltre ai Fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le associazioni, anche non riconosciute, cooperative e consorzi, fondazioni, od altre Istituzioni che condividono le finalità della Fondazione, si impegnano ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari;
- Soci Aggregati;
- Soci Benefattori.

ART. 7 – Soci

Sono **Fondatori** coloro che hanno dato vita alla Fondazione, in regola con il versamento annuale della quota associativa.

Sono **Ordinari e Sostenitori** tutti gli associati aderenti successivamente alla costituzione, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, o d'altre Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura determinata e stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Sono **Onorari** gli associati persone fisiche nominate direttamente dal Presidente della Fondazione. La qualifica di Associato Onorario viene attribuita a personalità di particolare prestigio e reputazione. La carica di Associato Onorario decade trascorsi 12 mesi dalla data di nomina e può essere rinnovata con atto formale del Presidente della Fondazione.

Sono **Aggregati** gli associati che al momento dell'iscrizione non risultano iscritti in nessun elenco professionale qualificante. La partecipazione alla vita associativa di socio aggregato è prevista solo per un anno, scaduto il quale il socio può decidere se mantenere la qualifica di socio aggregato, passare a livello di socio sostenitore o abbandonare la compagine associativa. Il periodo di tempo massimo per il mantenimento della qualifica di socio aggregato previsto per la adesione ad Italian Digital Hub è di massimo 4 anni.

Sono **Benefattori** coloro che contribuiscono con il proprio sostegno economi-

co al raggiungimento degli obiettivi di diffusione della cultura digitale nel mondo.

ART. 8 - Diritti degli associati

Tutti gli Associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi della Fondazione. In particolare, essi sono tenuti a prestare la loro collaborazione alla Fondazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

La qualifica di socio non è trasmissibile, né cedibile a terzi.

Le qualifiche di Socio Ordinario e di Socio Fondatore danno diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, deliberando quindi su tutte le materie che la legge ed il presente Statuto ad esse riserva.

I Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Fondatori sono tenuti alla corresponsione del contributo associativo espresso in quota annuale, nella misura determinata e stabilita dal Consiglio Direttivo; inoltre, hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- b) ricevere pubblicazioni e newsletter della Fondazione.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto, il Codice Etico, le deliberazioni assunte dagli Organi sociali e dai Regolamenti interni eventualmente approvati;
- b) mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le risorse infrastrutturali e di personale necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) non divulgare le informazioni di carattere riservato o strategico per la Fondazione.

I soci sono altresì tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'osservanza e alla condivisione delle norme comportamentali previste e contemplate da un apposito Codice Etico, i cui contenuti e la cui approvazione sono rimessi al Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione deve pervenire alla Fondazione utilizzando l'apposita scheda informativa redatta secondo il modello predisposto in via generale dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione delibera il Consiglio Direttivo. Ogni nuovo associato è tenuto al versamento di una quota di ammissione annuale oltre che al versamento di eventuali altri contributi.


Ogni associato può recedere dalla Fondazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo dandone preavviso entro il 30 settembre precedente.

Ciascun aderente ha diritto a un voto ed ha diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Comitato, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

ART. 9 – Contributo Associativo

Tutti gli Associati, ad eccezione dei Soci Onorari, dei Soci Aggregati e dei Soci Benefattori, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale la cui misura è determinata con delibera dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non potrà mai essere oggetto di restituzione. Il pagamento del contributo associativo attribuisce la qualifica di socio dalla data di ammissione al successivo 31 dicembre ovvero, in caso di rinnovo, per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre (esercizio).



In caso di rinnovo, il versamento della quota associativa dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza annuale, senza necessità che sul rinnovo si pronunci nuovamente l'organo a cui è attribuito il potere di decidere in merito all'ammissione degli Associati.

Per i nuovi Soci, invece, il contributo associativo annuale deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della delibera di ammissione.

Sino a quando il Socio non avrà provveduto al versamento del contributo associativo entro le scadenze sopra indicate, non potrà partecipare alla vita associativa e non sarà ammesso ad esprimere il proprio voto in Assemblea né essere eletto negli organi sociali.

ART. 10 – Esclusione e Recesso

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione a causa di morte, sottoposizione a fallimento e/o altre procedure concorsuali, mancato pagamento del contributo associativo, scioglimento in caso di persone giuridiche o altra causa indicata negli artt. che seguono.

ART. 11 – Procedura e Presupposti per Recesso – Esclusione

Il recesso può essere esercitato in qualunque momento ed ha effetto decorsi quindici giorni dalla sua comunicazione da parte del socio, fermo restando che a quest'ultimo non verrà restituita la quota Associativa versata per l'anno in corso né verrà restituito qualsiasi altro apporto o conferimento comunque effettuato nel corso del rapporto sociale.

La richiesta di recesso da socio dovrà essere presentata per iscritto al Comitato Tecnico-Scientifico-scientifico, se eletto. L'esclusione, invece, è deliberata dal Comitato Tecnico-Scientifico-scientifico nei confronti del socio che: a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli Organi della Fondazione; b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Fondazione; c) arrechi danni gravi, anche morali, in qualunque modo alla Fondazione; d) non presenti domanda di ammissione alle autorità di vigilanza nonché tale domanda venga respinta dall'autorità stessa. L'esclusione sarà, invece, automatica – e non necessiterà, quindi, di alcuna delibera da parte del Comitato Tecnico-Scientifico – nei confronti del socio: a) deceduto; b) sottoposto a fallimento e/o altre procedure concorsuali; c) che deliberi il proprio scioglimento anticipato in caso di enti o società, con o senza personalità giuridica; d) che non proceda al versamento del contributo associativo dovuto nei termini previsti dal precedente articolo 11.

ART. 12 - Comunicazione di Esclusione

Le esclusioni deliberate dal Comitato Tecnico-Scientifico debbono essere comunicate da tale organo ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC e deve, altresì, riportare le motivazioni dell'esclusione.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere, con comunicazione scritta, la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

L'esclusione diventa definitiva ed efficace con l'annotazione del provvedimento nel libro Unico dei soci, ovvero decorsi 15 giorni dall'esclusione deliberata dal Comitato Tecnico-Scientifico o a seguito della delibera assunta dal Consiglio Direttivo chiamato a pronunciarsi sull'esclusione.

ART. 13 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Presidente della Fondazione;
3. il Presidente Onorario (qualora eletto);
4. il Vicepresidente (qualora eletto);
5. il Segretario Generale (qualora eletto);
6. il Consiglio Direttivo;
7. il Comitato Esecutivo (qualora eletto);
8. il Comitato Etico (qualora eletto);
9. il Comitato Tecnico-Scientifico (qualora eletto);
10. il Comitato d'Indirizzo (qualora eletto);
11. i Comitati Permanenti e Comitato Giovani (qualora eletti);
12. il Centro Studi (qualora eletto);
13. il Tesoriere (qualora eletto);
14. l'Organo di controllo e/o il revisore;
15. il Collegio dei probiviri (qualora eletto);
16. le delegazioni territoriali provinciali ed estere (qualora istituite).

Le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone anche membri del Consiglio Direttivo – per espletamento di particolari incarichi. I membri del consiglio direttivo possono richiedere un rimborso spese nelle modalità elencate all'interno dei regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.


ART. 14 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti i Soci con esclusione dei Soci Onorari, Sostenitori, Aggregati e Benefattori e può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante invio, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ovvero altro strumento di comunicazione, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei soci, almeno 10 giorni consecutivi, lavorativi e non, prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

La seconda convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima. I Soci possono farsi rappresentare per delega conferita a terzi o anche ad altri Soci; nessun delegato può avere più di 15 (quindici) deleghe. L'Assemblea degli Associati si riunisce ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta lo ritengano necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, se eletto, o da almeno 1/5 dei Soci. Gli Associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da un amministratore ovvero da un dipendente dell'Associato stesso all'uopo delegato o da terzi eventualmente designati a tale scopo. In ogni caso sono valide le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, anche se in difetto di convocazione, qualora sia presente la totalità dei Soci Ordinari, dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione, ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente, se eletto, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo; b) procede alla elezione del Presidente della Fondazione, dei membri



del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di tutti gli altri organi della Fondazione per i quali il presente statuto non preveda diverse modalità di nomina; c) approva, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico, se eletto, i programmi annuali dell'attività e i programmi pluriennali; d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Fondazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame; e) approva eventuali regolamenti interni ed il Codice Etico. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e/o sullo scioglimento della Fondazione nominando il liquidatore o i liquidatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di deliberazioni sottoposte alla decisione dei Soci riuniti in assemblea straordinaria, non è richiesta la redazione del verbale con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Un rappresentante dei Ministeri, nonché componenti del Parlamento italiano possono assistere (ex officio) alle riunioni dell'Assemblea.

ART. 16 – Deliberazioni

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – possono votare i soci aventi diritto in regola col versamento della quota Associativa. Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un voto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è invece regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai Soci presenti o rappresentati. Le delibere delle assemblee straordinarie sono, invece, adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli aventi diritto, ad eccezione della delibera di scioglimento per la quale è necessario il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei voti complessivamente spettanti ai Soci aventi diritto.

ART. 17 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e, se eletto, del Comitato Esecutivo e resta in carica per 5 esercizi ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti di terzi in qualunque sede.

Il Presidente potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.

Il Presidente ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante. Al Presidente spetta altresì la firma sociale, comprensiva della facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali, riscuotere e quietanzare pagamenti, emettere assegni e titoli di pagamento, mutui e finanziamenti e di rilasciare procure, assumere e licenziare dipendenti, richiedere garanzie e fidejussioni.

Detto potere può essere delegato, in via disgiunta o congiunta, ad altri membri del Consiglio Direttivo anche in via permanente per particolari materie, ovve-

ro di volta in volta per specifici atti.

È fatta salva la facoltà del Presidente, nell'ambito e con i limiti dei poteri a lui conferiti, di nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Spetta, inoltre al Presidente la nomina del Segretario Generale, del Tesoriere, del Centro studi e Formazione, delle Commissioni Tecniche e degli Osservatori, nonché del Presidente Onorario.

In caso di nomina del Comitato Tecnico-Scientifico, il Presidente propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei membri che dovranno costituire tale organo.

Ha facoltà di nominare anche dei Soci Onorari scelti fra personalità di particolare prestigio e reputazione.

Il Presidente, con la condivisione del Consiglio Direttivo, può nominare i Vice-Presidenti di eventuali delegazioni territoriali, provinciali ed estere e le relative strutture.

Il Presidente presiede l'Assemblea della Fondazione, il Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Comitato Tecnico-scientifico, se eletto, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Presidente impartisce, altresì, istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi della Fondazione e indica, su proposta del Tesoriere, se eletto, e sentito il Consiglio Direttivo, le banche presso le quali depositare le disponibilità liquide della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. Al Presidente spetta un compenso come stabilito dall'Assemblea.

ART. 18 Presidente Onorario

Il Presidente della Fondazione può nominare un Presidente onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza della Fondazione né poteri e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – Il Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. In particolare, in caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente presiede l'Assemblea. Al Vicepresidente spetta un compenso qualora stabilito dall'Assemblea degli Associati. Il Vicepresidente resta in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile.

ART. 20 – Segretario Generale


Il Segretario Generale, qualora lo si ritenga necessario, viene nominato dal Presidente della Fondazione e dura in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea degli Associati senza diritto di voto, provvedendo alla loro verbalizzazione.

Il segretario Generale avrà cura di mantenere i contatti di carattere continuativo che interessano l'attività della Fondazione e il disbrigo degli affari ordinari. Inoltre, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento della Fondazione.

ART. 21 - Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo ha come compito principale quello di dare l'orientamento politico della Fondazione. È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 36 (trentasei) membri scelti fra tutti i soci, con esclusione dei Soci Onorari. Oltre ai suddetti soggetti, potrà, inoltre, ricoprire la carica di Consigliere anche (a) un soggetto (persona fisica) indipendente nominato dal Presidente della Fondazione e scelto tra personalità con comprovata esperienza nel settore, anche se non riveste la qualifica di socio e (b) due rappresentanti (uomo e donna) di età compresa tra 18 e 35 anni, anch'essi nominati dal Presidente della Fondazione e da questi scelti tra soggetti con particolari meriti in attività attinenti con gli scopi associativi.

Gli Associati costituiti in forma di Enti e/o Società saranno rappresentati in seno al Consiglio Direttivo dai soggetti da questi indicati.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea degli Associati secondo le maggioranze previste e restano in carica per il periodo da questa stabilito con un minimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo PEC, lettera raccomandata A/R, telegramma o anche attraverso fax o posta elettronica o qualunque altro mezzo tecnico purché documentabile e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso non inferiore a 2 (due) giorni. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che possano essere identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Verificatisi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, nominato di volta in volta, onde consentirla stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Un rappresentante dei Ministeri, nonché componenti del Parlamento italiano possono assistere (ex officio) alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione non espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi.


Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Vicepresidente e il Tesoriere.

ART. 22 - Poteri del Consiglio Direttivo

Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto, quelli di seguito elencati:

- proporre gli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale;
- approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed elaborare il

- progetto di bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- proporre all'Assemblea Generale eventuali modifiche statutarie;
- approvare lo schema generale di organizzazione della struttura, con specifica dei ruoli dirigenziali e del piano organici;
- disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto di lavoro, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare l'eventuale quota annuale e la quota di accesso per ciascuna categoria di membri della Fondazione anche in forma differenziata in ragione del tipo sociale o della natura dell'ente, della dimensione, dell'ambito di attività o del luogo del socio, senza che da tale diversificazione conseguano diritti o obblighi diversi per i soci;
- può deliberare la nomina del coordinatore dei comitati scientifici e dei componenti degli stessi e/o di eventuali delegati regionali;
- approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione.



Il Consiglio Direttivo può istituire Federazioni, che riuniscano categorie di soci sulla base della forma giuridica o delle attività esercitate. Le Federazioni non hanno autonomia giuridica; hanno scopo di attuare le finalità della Fondazione, declinandole rispetto alle esigenze specifiche di determinate categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Associazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi. Il Consiglio Direttivo potrà altresì individuare ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e/o ad uno o più dei consiglieri o ad un Comitato Esecutivo, se eletto. Non possono essere delegate le seguenti funzioni: definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale, approvazione del bilancio preventivo ed elaborazione del progetto di bilancio consuntivo; fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di membri per la partecipazione alla Fondazione; revisione annuale del Libro Associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun membro.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la rappresentanza della Fondazione a soggetti terzi mediante il rilascio di procure per singoli atti o categorie di atti.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita. Possono però essere remunerati i consiglieri investiti di particolari incarichi.

ART. 23 – Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il medesimo Consiglio può provvedere alla loro sostituzione cooptando altri componenti che non risultino già rappresentati da altri Consiglieri che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. L'assenza ingiustificata a più di 3 riunioni consecutive determina la decadenza del consigliere assente.

ART. 24 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se eletto, è composto da un numero di membri compre-

so tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) nominati dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Dura in carica per tre esercizi e ad esso spettano, a titolo esemplificativo, i seguenti poteri:

- a) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- b) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spediti non meno di otto giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, il comitato esecutivo, qualora eletto, può esser convocato con un preavviso di 24 ore. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti, anche con strumenti di comunicazione a distanza. Il caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di riunioni del Comitato Esecutivo, attraverso di strumenti di comunicazione a distanza, occorre:

- 1) l'accertamento, da parte di chi presiede il comitato, dell'identità dei partecipanti;
- 2) che ai partecipanti a distanza sia permesso di visionare documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso;
- 3) che ai partecipanti a distanza sia permesso il voto.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario nominato nel corso della riunione e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, nonché conservato agli atti sociali.

ART. 25 Comitato Etico

Il Comitato Etico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari, al fine di valorizzare le iniziative della Fondazione.

Dura in carica per due esercizi e possono essere chiamati a farne parte personalità facenti parte di aree professionali della Fondazione e rappresentanti di organismi Nazionali ed Internazionali con la finalità di dare prestigio, supporto culturale e Istituzionale alla Fondazione.

ART. 26 – Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-scientifico, se eletto, dura in carica per 3 esercizi ed è un organo nominato dal Consiglio Direttivo che coadiuva e supporta quest'ultimo e l'Assemblea degli Associati nello svolgimento delle rispettive attività, facendo proposte su questioni tecniche. Costituito da un massimo di 30 componenti, è presieduto dal Segretario Generale.

Il Comitato Tecnico-scientifico è convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con preavviso di 1 (uno) giorno.

Le riunioni del Comitato Tecnico-scientifico possono essere tenute in audio-teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne. Al Comitato Tecnico-scientifico spettano alcune decisioni per la gestione della Fondazione quali, a titolo esemplificativo, rientra, fra le competenze del Co-

mitato Tecnico-s: a) esaminare, con il supporto del Centro Studi, le questioni e le problematiche riguardanti le "questioni tecniche", assumendo le necessarie determinazioni in materia; b) deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati; c) rappresentare la Fondazione nei tavoli tecnici presso le Istituzioni e delegare tale potere a soggetti terzi eventualmente individuati. Qualora il comitato tecnico-scientifico non fosse eletto le sue funzioni verranno svolte dal Consiglio Direttivo.

ART. 27 Comitato di Indirizzo

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Comitato di Indirizzo della Fondazione che, ove eletto, dura in carica un esercizio.

Possono esserne chiamati a farne parte personalità di altissimo livello delle aree professionali della Fondazione e rappresentanti di organismi nazionali ed internazionali, delle Istituzioni e delle Accademie con la finalità di dare prestigio e supporto culturale ed istituzionale alla Fondazione stessa.

ART. 28 Comitati Permanenti e Comitato Giovani

Il Consiglio Direttivo può procedere alla costituzione di Comitati Permanenti, nonché di un Comitato Giovani di almeno 3 membri che, ove nominati, durano in carica per due esercizi.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Comitato esecutivo può demandare l'approfondimento di specifiche tematiche ad uno dei comitati permanenti istituito dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Comitato Permanente può essere presieduto da un membro del Consiglio Direttivo che garantisce il coordinamento tra i lavori del Comitato Permanente da lui presieduto e quelli del consiglio Direttivo.

Le attività del Comitato dei Giovani, con le relative modalità di governance a diversi livelli, nonché la definizione del limite di età per l'appartenenza, sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.


ART. 29 – Centro Studi e Formazione, Commissioni Tecniche e Osservatori

Il Centro Studi e Formazione, le Commissioni Tecniche e gli Osservatori, costituiti da rappresentanti degli Associati ovvero da terzi soggetti con comprovata esperienza nel settore, coadiuvano e supportano la Fondazione, il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico-Scientifico nello svolgimento delle rispettive attività.

Gli Associati che partecipano ai lavori del Centro Studi e Formazione, delle Commissioni Tecniche e degli Osservatori sono tenuti ad assicurare un livello adeguato di rappresentanza. Il Centro studi e Formazione si occupa a titolo esemplificativo e non esaustivo dell'analisi, ricerca, formazione individuazione di best practice, innovazione tecnologica, analisi, sondaggi, ricerche, analisi di nuovi modelli operativi, delle questioni tecniche facendo proposte al Consiglio Direttivo, al Comitato Tecnico e all'Assemblea e coordina i lavori degli Osservatori costituiti in seno al medesimo. Le Commissioni Tecniche e gli Osservatori mettono a disposizione della Fondazione le conoscenze di cui dispongono, realizzano approfondimenti su temi specifici ed elaborano pareri, ricerche e, in generale, documenti utili al perseguimento dei fini associativi.

Il Centro studi e Formazione, le Commissioni Tecniche e gli Osservatori sono definite nella composizione, nel numero e nell'oggetto dal Presidente della Fondazione ed avranno durata biennale.

ART. 30 – Tesoriere



Il Tesoriere è eletto dal Presidente della Fondazione e, se eletto, è preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie. Il Tesoriere potrà, inoltre, ritirare somme dagli istituti bancari, come pure potrà effettuare pagamenti e riscossioni anche senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Cura il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza sostenute dagli organi sociali nell'espletamento dell'incarico ed in ragione dell'ufficio ricoperto.

Il Tesoriere dura in carica per 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile.

Il compenso spettante al Tesoriere è deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 31 – Organo di Controllo

L'organo di controllo, nella forma alternativa di organo collegiale o monocratico, come stabilito dal Comitato all'atto della nomina, provvede a:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare la revisione dei conti nel caso di cui appresso;
- vigilare sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- attestare la correttezza formale del bilancio;
- se ritenuto opportuno, effettuare ispezioni e controlli.

L'organo di controllo è nominato dal Comitato a maggioranza assoluta e dura in carica per tre esercizi.

La nomina di un revisore dei conti è facoltativa ogni volta che non sia obbligatoria per legge. Tale nomina spetta al Comitato a maggioranza assoluta. Quando richiesto per legge, il revisore dei conti deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dei presupposti di legge.

Il soggetto deputato all'attività di revisione può essere alternativamente:

- a) un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- b) l'organo di controllo di cui al primo comma, ed in tal caso lo stesso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 32 Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere membri né del suddetto Consiglio Direttivo né, qualora nominato, del Comitato Esecutivo della Fondazione.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre anni ed i membri che lo compongono sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di revoca, i membri restanti procedono, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione del membro mancante mediante cooptazione di un membro supplente più anziano che resterà in carica sino alla naturale scadenza dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Probiviri valuta, su istanza del Presidente della Fondazione, il comportamento degli Associati in relazione ai doveri derivanti dal rispetto del presente statuto e può proporre al Comitato tecnico-scientifico che venga disposta la sospensione o l'esclusione del Membro.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono riservate.

Ogni volta che il Collegio dei Probiviri si riunisce, uno dei membri assumerà le funzioni di Segretario, il quale redigerà un verbale della riunione, con le relative decisioni.

Le forme e le modalità di una eventuale remunerazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Nei casi più gravi di inosservanza alle disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione o l'esclusione del Membro dal collegio.

ART. 33 – Delegazioni Territoriali Provinciali ed Estere

La Fondazione è articolata in delegazioni (dipartimenti) divisionali e territoriali-le delegazioni provinciali e delegazioni estere. Le persone e le organizzazioni aderenti partecipano alle branches in base al settore professionale di riferimento e alle propensioni professionali e imprenditoriali espresse. Il Consiglio direttivo nomina i responsabili delle branches divisionali e territoriali e approva le cariche ed i ruoli stabiliti dai responsabili delle branches stesse. Il presidente può deliberare la costituzione di nuove branches territoriali.

In ciascuna Regione dello stato italiano e degli stati esteri, il Consiglio direttivo può costituire branches. L'organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni Regionali dovrà corrispondere, con gli opportuni adattamenti, all'organizzazione degli organi centrali in base al presente Statuto e ad un Regolamento di Organizzazione da emanare a cura del Consiglio Direttivo.

E' compito delle Delegazioni Regionali sviluppare un rapporto permanente con le Istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali locali nonché promuovere iniziative di interesse locale, attuando a livello regionale le iniziative e le delibere assunte dal comitato direttivo.

Ogni iniziativa non potrà mai porsi in contrasto con gli indirizzi deliberati di volta in volta dagli organi statutari della Fondazione ai quali le Delegazioni Regionali dovranno riferire regolarmente e tempestivamente circa le attività svolte. In tale ambito, le Delegazioni Regionali rappresentano la Confederazione nei rapporti con i terzi.

Il presidente della Fondazione con la condivisione del Consiglio Direttivo può nominare il presidente di eventuali macroaree regionali e la relativa struttura.

ART. 34 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire agli Associati in qualsiasi forma anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione e i contributi straordinari espressamente deliberati dal Consiglio Direttivo, che ne determina le modalità e i tempi di versamento, rientrano nel fondo comune della Fondazione.

ART. 35 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

La Fondazione si scioglie per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo; per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; per deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche fra soggetti non soci, determinandone le relative competenze e poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Istituzioni, Enti o Asso-

ciazioni che non perseguano scopi di lucro secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero, in difetto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 36 – Bilancio ed Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea a dei Soci entro il 31 agosto.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le altre entrate dell'Associazione risultino, nell'esercizio di riferimento, inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà accompagnato dalla relazione sulla gestione ed approvato dall'organo amministrativo.

Il bilancio sarà depositato a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS").

ART. 37 – Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi all'Assemblea dei Soci, in primis, per quanto riguarda il rimborso spese previsto dagli organi sociali.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

F.TO: MARTINO PIMPINELLA

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

Copia, conforme all'originale, firmata a norma di legge, in atto
mi, che si rilascia con il presente **CONSENTITO**.

Frosinone, il 03 SET, 2021

